



ELLIOTT/REDBIRD: CHE COSA E' SUCCESSO E LE POSSIBILI CONSEGUENZE

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	1
2. COMPRAVENDITA SIMULATA?	1
3. EVENTUALI CONSEGUENZE	2
4. CONCLUSIONI.....	3
5. RIFERIMENTI.....	4

1. INTRODUZIONE

Il 31 agosto 2022 il passaggio di proprietà del Milan viene finalizzato: per 1,2 miliardi di euro **RedBird Capital Partners** acquista la squadra meneghina dalla **Elliott Management Corporation**.

A distanza di due anni la procura milanese apre un'inchiesta: non solo vi è il sospetto che la compravendita avvenuta in agosto '22 sia un contratto simulato ma Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, rispettivamente attuale e precedente amministratore delegato del Milan, sono indagati con l'accusa di aver ostacolato l'esercizio delle funzioni di vigilanza della FIGC.

In questo articolo l'accaduto verrà ripercorso per sommi capi e, mediante un'attenta analisi della disciplina normativa, si tenterà di inquadrare le possibili conclusioni di una vicenda giudiziaria che si prospetta lunga e complessa.

2. COMPRAVENDITA SIMULATA?

Per comprendere cosa abbia spinto la Procura di Milano ad aprire l'inchiesta è necessario analizzare l'accaduto da principio, andando a ritroso.

Come sopraccitato, vi è stato il passaggio di proprietà del Milan nell'agosto di due estati fa, ma per quale motivo questa compravendita sarebbe simulata?

Per comprendere appieno la gravità del fatto è necessario inquadrare brevemente l'istituto giuridico.

La **simulazione** (ex art. 1414 c.c. e ss.) consiste in un istituto giuridico, nello specifico un accordo, nel quale le parti pongono in essere contratto (o più in generale, un negozio giuridico) senza volerne in verità gli effetti, al solo scopo di poterlo invocare nei confronti dei terzi.



Con riferimento alla simulazione di compravendita, nonostante la situazione di apparenza la proprietà non si trasmette all'apparente compratore, né questi diviene debitore del prezzo dovuto: il dichiarante e il destinatario, infatti, sono d'accordo nel non volere gli effetti del contratto.

Con riferimento all'ipotesi avanzata nel caso in oggetto, la *causa simulandi* della vendita del Milan a RedBird Capital Partners sarebbe riconducibile alla volontà di aggirare surrettiziamente l'applicazione di una norma imperativa, ossia l'art 5 del **Regolamento della Champions League**. La norma vieta, infatti, che uno stesso soggetto eserciti il controllo, diretto o indiretto, su squadre iscritte alle medesime competizioni UEFA e l'Elliott Management Corporation, oltre a possedere il Milan, esercitava una dominante influenza sulla società calcistica **Lille**.

Mediante la compravendita simulata Elliot avrebbe quindi fatto apparire RedBird come effettivo proprietario del Milan, mantenendo il sostanziale controllo della squadra milanese senza rinunciare al club francese.

Il sospetto dei PM Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi è sorto in merito a dei possibili "controlli occulti" svolti da Elliott e da svariate anomalie risultanti dai documenti contabili societari sequestrati. Come riferito dagli inquirenti, *"sembrerebbe emergere la circostanza che la maggior parte del capitale utilizzato sia proveniente da un veicolo societario non riferibile a RedBird"*.

3. EVENTUALI CONSEGUENZE

I fatti incriminanti sono numerosi e le accuse altrettanto notevoli, se si rivelassero fondati in quali conseguenze potranno incorrere le parti interessate?

Iniziamo con il chiarire che il Milan non dovrebbe subire alcuna sanzione, diversamente da Furlani e Gazidis.

Se l'ipotesi della procura si rivelerà fondata potrà essere incluso l'illecito amministrativo, oltre alla violazione dell'**art. 32 comma 5** del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, direttamente collegato all'**art. 20-bis** del NOIF il quale regola le acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico.

Attualmente il procuratore federale Giuseppe Chinè è in possesso delle sole prime 12 pagine del decreto di perquisizione della Procura di Milano, essendo escluso il consulto integrale in quanto l'atto è coperto da segreto investigativo.



Le difese dell'ex e dell'attuale CEO hanno deciso di non ricorrere al riesame, *ex art. 322 c.p.p.*, contro le perquisizioni e i sequestri effettuati nelle scorse settimane.

Lunedì 25 marzo ha avuto effettivamente inizio l'attività di **estrapolazione dei dati**, attraverso copie forensi, dai telefoni e da altri dispositivi informatici di proprietà di Gazidis e Furlani.

Dall'analisi dei contenuti sarà possibile confermare o meno il controllo occulto da parte di Elliott sul Milan.

4. CONCLUSIONI

Questo è certamente solo il prologo di una vicenda giudiziaria che non avrà breve durata, i risvolti apriranno indubbiamente una pagina importante della storia giuridica del Milan e le prossime settimane saranno particolarmente intense, in quanto si presume si potrà accedere, almeno in parte, a quanto trovato dai PM nei dispositivi elettronici degli indagati.

È una storia notevole perché non solo interessa i tifosi della squadra meneghina - sarà importante osservare anche la loro opinione in merito - ma soprattutto la storia della giustizia sportiva: a vicenda conclusa sorgeranno nuove norme? verranno intensificati i controlli delle cessioni societarie?

Le domande da porsi sono molteplici, ci si auspica troveranno una risposta.

Milano, 2 aprile 2024

Maria Silvia Papagna



5. RIFERIMENTI

- 1) **Il Sole24Ore:** <https://www.ilsole24ore.com/art/milan-presunto-conflitto-interessi-elliott-e-perimetro-dell-inchiesta-AFemgI2C>
- 2) **Gazzetta dello Sport:** <https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Milan/18-03-2024/inchiesta-milan-la-procura-figc-acquisisce-il-decreto-di-perquisizione.shtml>
- 3) **NOIF:** <https://www.figc.it/media/161205/205-modifica-art-20-bis-noif.pdf>
- 4) **Brocardi:** <https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quarto/titolo-ii/capo-ii/art322.html>